



SUB CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per l'ABRUZZO

DELIBERA CIPE n. 26/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020:

PIANO PER IL MEZZOGIORNO. ASSEGNAZIONE RISORSE

ATTO DI SUB CONCESSIONE

TRA

L' **ERSI - Ente Regionale Servizio Idrico**, C.F. 930939990666, con sede legale in L'Aquila, via Michele Jacobucci 4, ai sensi della L.R. 2/1997, art. 9, e della L.R. 9/2011 e s.m.i., nella persona del Presidente Nunzio Merolli, per i poteri conferiti con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 57 del 28/11/2019, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **"Concessionario"**

E

Il **Soggetto Attuatore ACA - S.p.A.** – CF 91015370686 - P.IVA 01318460688 - Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ERSI – Sub AMBITO Pescara di cui alla LR 2/1997 e s.m.i., con sede legale in Pescara – 65125, via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, nella persona di Giovanna Brandelli - Presidente, domiciliata per la carica presso la sede della Società, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **"Sub- concessionario"**

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

"Disinquinamento fiume Pescara – Potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara – Nuovo Parco Depurativo – Lotto 15 – Potenziamento sollevamento ISD e IS9 mediante fornitura di elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 mc/h" - CUP D25G17000030006 - dell'importo complessivo di € 783.480,71 di cui:

€ 626.784,57 quota risorse *Delibera Cipe 26/2016*, **oggetto di concessione**, ed **€ 156.696,14** quota *co-finanziamento*.



PREMESSE

Visti:

- > L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- > L.190/2014 Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo; D
- > D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- > D.Lgs. n. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale";
- > D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- > Il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19.04.2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25.08.2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante "Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa.
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- > La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016;
- > La Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 27/10/2017 avente ad oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 "Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del Patto per l'Abruzzo ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016*



recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilità). Articolazione interventi strategici Cod. PSRA/36, PSRA/40, PSRA/41 e PSRA/46.

TENUTO CONTO

- che la Regione Abruzzo, previa Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;
- che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;
- che tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto - **“Disinquinamento fiume Pescara – Potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara – Nuovo Parco Depurativo – Lotto 15 – Potenziamento sollevamento ISD e IS9 mediante fornitura di elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 mc/h”** - CUP D25G17000030006 - dell'importo complessivo di **€ 783.480,71** di cui: **€ 626.784,57** quota risorse Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione, ed **€ 156.696,14** quota co-finanziamento;
- che il Soggetto attuatore risulta essere l'ERSI Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 27/10/2017 sono state introdotte modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di responsabilità) e sono stati articolati gli interventi strategici Cod. PSRA/36, PSRA/40, PSRA/41 e PSRA/46.

VISTA

- la Nota Circolare prot. RA/77954/17 in data 23.03.2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS);
- **la concessione per l'attuazione dell'investimento in parola sottoscritto tra l'ERSI, la Regione Abruzzo e il Ministero dell'ambiente in data 19/11/2018**

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 - Oggetto della sub Concessione

In attuazione di quanto previsto in premessa l'E.R.S.I., Concessionario del finanziamento suddetto in virtù della concessione sottoscritta con la Regione Abruzzo in data 19-11-2018, individua l'ACA SpA, Gestore del S.I.I., quale Sub-Concessionario per la realizzazione dell'intervento denominato: *"Disinquinamento fiume Pescara – Potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara – Nuovo Parco Depurativo – Lotto 15 – Potenziamento sollevamento ISD e IS9 mediante fornitura di elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 mc/h"* - CUP D25G17000030006 - dell'importo complessivo di € 783.480,71 di cui: € 626.784,57 quota risorse Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione, ed € 156.696,14 quota co-finanziamento carico di ACA con fondi di tariffa.

L'intervento verrà realizzato, in qualità di Stazione appaltante, dal Sub-Concessionario, Soggetto gestore del Servizio Idrico integrato, Soc. ACA S.p.A.

Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti.

Art. 2 - Condizioni generali

1. Il Sub concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2. Il Sub concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Sub-Concessione;
3. Il Sub concessionario si obbliga, altresì, a:
 - a) Concludere l'intervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che li abbiano determinati, saranno a carico del Sub concessionario che ne curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
 - b) Garantire la realizzazione dell'opera secondo il progetto esecutivo approvato dall'ERSI con determina del direttore n. 25 dell'8.03.2022, atteso che la difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto a detto progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla normativa in materia, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
 - c) Assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - d) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;



- e) Confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Sub concessionario;
- f) Sollevare, in ogni caso, l' ERSI da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente *"Atto di sub concessione"*. Resta inteso che i rapporti interni tra il Sub concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti all' ERSI;
4. Il Sub concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE;
5. Il Sub concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti dalla Delibera CIPE 55/2016 nei modi e termini stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (di seguito MATTM-DGSTA), comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di sub concessione;
6. Il Sub concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma debitamente sottoscritto dal RUP designato, di cui al successivo art. 4;
7. La Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione patrimoniale delle opere individuerà, ove non già designato, il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione preesistente alla presente sub Concessione, del territorio sul quale l'opera è realizzata, del regime giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui è demandata la loro gestione, ordinaria o straordinaria, norme di settore Servizio Idrico Integrato.
8. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Sub concessionario assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente sub Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalità alle opere da realizzare, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 3 - Condizioni specifiche ed obblighi

1. Il Sub concessionario è obbligato a procedere a:
- a) Realizzare ad opera d'arte gli interventi nel rispetto della normativa del codice degli appalti, del piano economico finanziario e tariffario vigente ed approvato dall'ERSI e dall'ARERA, assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, aiuti di stato e norme ambientali;
- b) garantire il rispetto dei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ss.mm.ii relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) inerenti gli interventi previsti, pena la revoca delle risorse FSC 2014- 2020;



c) **condividere e trasmettere i dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii, al personale delegato dell'ERSI, che verrà comunicato con specifica nota informativa e inoltre raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati dell'intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MATTM-DGSTA;**

d) Comunicare tempestivamente all'ERSI le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;

e) Comunicare all'ERSI ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;

f) Rispettare il Cronoprogramma definito nel seguente art. 4.

g) Procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali;

h) garantire la tempestiva e diretta informazione all'ERSI, tenendo altresì informato il MATTM-DGSTA e la Regione, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto degli interventi di cui al presente Accordo;

2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

3. Il Sub concessionario, a seguito della gara d'appalto, provvederà a comunicare all'ERSI, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Sub concessionario con proprio atto; nella detta rimodulazione del QTE il sub concessionario è obbligato a tener conto delle somme già impegnate/liquidate da ERSI durante la fase di programmazione e progettazione dell'intervento.

4. Eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione o comunque conseguite nell'attuazione degli interventi, ferme restando le specifiche discipline previste dalle fonti di finanziamento, tornano nella disponibilità programmatoria dell'ERSI che, sentito il Gestore, inoltrerà proposta al Ministero dell'Ambiente, acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo.

5. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere;

6. In caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno il procedimento dell' accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 18-04-2016 n°50; in caso di insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell'art. 209 del D.lgs 50/2016, decidere di deferire la gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso l'ANAC (art. 210 del D.lgs 50/216), indicando nel bando se il contratto conterrà o meno la "clausola compromissoria". Nelle fattispecie di cui all'art. 209 comma 5 la stazione appaltante, in caso di indisponibilità soggettiva e/o oggettiva di dirigenti all'interno della propria Società, può chiedere all'ERSI la segnalazione di un Dirigente



pubblico per l'espletamento delle funzioni di cui al medesimo art. 209. Per tale ragione – a valere sui singoli stanziamenti a favore dei sub Concessionari – l'ERSI tratterrà, a valere sul titolo “contenzioso”, una somma pari al **10%** dell'importo del contratto, da esporre tra le somme a disposizione dell'amministrazione in occasione della revisione del quadro economico dell'intervento quale risultante a seguito dell'esito della procedura di aggiudicazione.

7. Il Sub concessionario è tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, all'ERSI ed al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell'Intervento, il nominativo del Responsabile del progetto, l'indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati;

8. Il Sub concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che l'intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni della delibera CIPE 55/2016 nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente sub Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 4 – Cronoprogramma

- Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- Sulla base del livello progettuale iniziale dell'intervento viene definito il relativo seguente cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione dell'opera, secondo specifica previsione contenuta nell'Accordo di Programma ERSI – Ministero dell'ambiente - Regione Abruzzo del 19-12-2018. Il livello progettuale del presente intervento è il PROGETTO ESECUTIVO, redatto da ERSI e trasferito ad ACA giusto art. 2 – comma 3 – lettera c).

LIVELLO PROGETTUALE INIZIALE: PFT - TEMPISTICA

2021												2022											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2023												2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LEGENDA tempistica

Fase progettuale definitiva - esecutiva	
Fase di Gara ed Assunzione obbligazione giuridicamente vincolante	
Fase di realizzazione dei lavori	
Fase Collaudo	
Fase messa in esercizio	

3. Resta inteso che tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi progettuali sopra riportate.

4. In base alle risultanze dei successivi livelli di progettazione le fasi di cui alla presente tempistica potranno essere modificate, previa adeguata motivazione e previo parere dell'ERSI; restano tuttavia inderogabili le seguenti scadenze:



- a) 31-12-2022 per assunzione di OGV (contratto d'appalto);
- b) 31-12-2024 per rendicontazione finale ed ultimazione del rapporto concessorio.

Art. 5 - Opere Progettuali

1. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art 106 del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dall'ERSI ai sensi del D.lgs. 50/2016.
2. Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere comunicate dal Sub concessionario all'ERSI. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.
3. E' posto a carico del Sub concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
4. All'ERSI è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
5. Nel caso di iscrizione di riserve da parte dell'esecutore dei lavori, il Sub concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione all'ERSI, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e 208 del D.Lgs 50/2016. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere comunicata, per la successiva autorizzazione, all'ERSI nel caso in cui il Sub Concessionario intenda utilizzare a tal fine somme disponibili nel quadro economico dell'intervento; in caso di mancata autorizzazione dell'ERSI o di necessità di somme non disponibili nel quadro economico dell'intervento, le somme necessarie saranno a completo carico del Sub Concessionario.
6. Viene espressamente confermato che ogni onere, eccedente l'importo complessivo del finanziamento (al netto delle economie di gara) che dovesse derivare dall'introduzione delle varianti di cui al presente articolo farà comunque carico al Sub concessionario con somme proprie.

Art. 6 - Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

All'Ersi, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli adempimenti di legge contabili ed amministrativi, le risorse stanziare a valere sul PO Ambiente FSC 2014/2020 per l'attuazione degli interventi del presente Accordo. Ad esso competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo previsti dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, finalizzati a garantire per il territorio di competenza l'attuazione degli interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.

I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 (*) e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii (**), secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Si.Ge.Co. del PO Ambiente FSC 2014-2020.

(*) delibera CIPE 25/2016 – punto 2

h. Trasferimento delle risorse

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste



presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:
anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento;
pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020.
La prima quota e' trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato dall'Agenzia per la Coesione secondo quanto previsto dalla successiva lettera k).
I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.
Il Dipartimento per le politiche di coesione disciplinerà con proprio provvedimento criteri e modalità per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

() Circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno**

D.2 Trasferimento delle risorse - Le assegnazioni di risorse disposte con delibere del CIPE ai Piani stralcio e ai piani operativi, nonché ai Patti per lo sviluppo, consentono a ciascuna Amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione delle azioni e degli interventi finanziati, permettendo l'iscrizione in bilancio degli impegni di spesa. L'iscrizione in bilancio terrà conto dei fabbisogni annuali e delle allocazioni pluriennali. Il trasferimento delle risorse, pertanto, non è collegato all'assunzione delle obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi contraenti, ma è volto a garantire che le Amministrazioni titolari dei piani dispongano della liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti maturati dai soggetti terzi.
Le risorse assegnate ai Piani stralcio, ai Piani operativi e ai Patti per lo sviluppo sono trasferite a valere sul FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi ovvero delle successive rimodulazioni conseguenti alla presentazione delle relazioni previste dalla legge n. 190, comma 703, lettera h).
Il MEF-RGS-IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimenti delle risorse in favore delle Amministrazioni, titolari dei Piani, in base alle richieste presentate dal DPCoe, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi. Il processo di trasferimento si articola come segue: **(1) anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi;** ad essa si accede, allorché gli interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE, sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione, ove già operante, al DPCoe. L'anticipazione può essere richiesta in più soluzioni, in relazione ai tempi diversi di alimentazione della BDU e/o alla disciplina sul rispetto del patto di stabilità interno del comparto di appartenenza dell'Amministrazione richiedente; **(2) successivi pagamenti intermedi, fino all'85 per cento dell'importo assegnato.** Il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU di ciascun Piano/Patto; i pagamenti successivi, allorché si realizza un ulteriore costo anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo realizzato) dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata dall'organismo di Certificazione dell'Amministrazione al DPCoe, a condizione che esista un sistema di gestione e controllo verificato dall'ACT. Il DPCoe inoltra al MEF-RGS-IGRUE le richieste a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'ACT della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dall'Amministrazione con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e valuti nella BDU; **(3) saldo del 5 per cento,** a seguito di domanda finale di pagamento inviata dall'Organismo di Certificazione dell'Amministrazione al DPCoe, corredata da attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dall' ACT con esito conforme alle attestazioni rese.

D.3 Pagamenti in favore di beneficiari finali e soggetti terzi ed ammissibilità delle spese - I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni di riferimento dei Piani/Patti ovvero direttamente dal MEF- RGS-IGRUE, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle predette Amministrazioni, secondo le modalità operative definite dal MEF-RGS-IGRUE. Ciascuna Amministrazione di riferimento dei piani definisce, nel sistema di gestione e controllo ed in conformità con la disciplina di regolazione applicabile al comparto amministrativo di appartenenza ed al settore di spesa degli interventi interessati, la documentazione minima necessaria ai fini del trasferimento delle risorse ai terzi contraenti. Tale disciplina si applica anche ai soggetti attuatori degli interventi diversi da essa. Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi finanziati con il FSC, inseriti nei piani, e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano: • assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; • pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. Non



sono, comunque, ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente concessione, l'ERSI dispone a favore del Sub concessionario, una volta ricevuti i fondi dalla Regione Abruzzo, il trasferimento del finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse, per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:

ANTICIPAZIONE, pari al **10%** dell'importo del finanziamento assegnato, a seguito del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'intervento finanziato;

ULTERIORI RATE, pari al restante **85%** del finanziamento assegnato, in acconti condizionati all'avanzamento della spesa sostenuta dal sub concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa certificazione dell'avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Sub concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato.

RATA DI SALDO del **5%** a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente e Società sub concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e della dichiarazione di avvenuto espletamento dell'oggetto della concessione e di chiusura dell'intervento a firma del Legale Rappresentante del Sub concessionario.

Per quanto riguarda le **ULTERIORI RATE**, pari complessivamente all'85% del finanziamento assegnato, si procederà come segue:

LA **SECONDA RATA** del 10% è trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno l'80% della prima quota (**ANTICIPAZIONE**);

LE **RATE SUCCESSIVE** ciascuna del **20%** sono trasferite a seguito dell'attestazione di un'ulteriore spesa sostenuta e documentata pari al 10% del valore complessivo del finanziamento.

La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione di un timbro da parte del Sub concessionario;

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati, a cura del sub concessionario, nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente, dall'ERSI e dal sub concessionario solo a seguito di esito positivo del controllo di Primo Livello, formalizzato in apposito verbale, ed entro trenta giorni dalla sua emissione. La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Sub Concessionario.

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente Art. 8; in assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, l'ERSI non provvede ad erogare quanto spettante al Sub concessionario.

La documentazione finale verrà trasmessa all'ERSI ed al Responsabile Dirigente - Centro di Responsabilità dell'intervento per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile Dirigente - Centro di Responsabilità dell'intervento, si procederà ad effettuare il controllo di 1° livello il cui esito verrà formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarità comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Sub concessionario dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.

Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento sono comunque subordinati, senza che il Sub concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Sub concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'ERSI.

Il Sub concessionario riceverà il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale dell'apertura di conto corrente bancario vincolato.

Il finanziamento oggetto di convenzione è quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 55/2016. Il Sub concessionario si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nella voce "altro" dell'art. 1 della presente convenzione, pari al 20%. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal Sub concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione), il finanziamento CIPE n. 55/2016 non verrà corrisposto e la presente convenzione sarà ritenuta nulla.

Fermo restando le disposizioni di cui al precedente punto del presente articolo, il cofinanziamento dovrà essere garantito da polizza fideiussoria pari al 10% del valore del cofinanziamento.



Art. 7 – Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 - a) Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
 - b) Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
 - c) Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
2. Le risorse che si renderanno disponibili, per qualunque tipologia di cui al precedente articolo 1, ferme restando le specifiche discipline previste dalle fonti di finanziamento, potranno essere riprogrammate d'intesa tra le Parti su proposta dell'ERSI, acquisito il parere favorevole della Regione ABRUZZO.
3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, a seguito della rimodulazione del QTE post gara.
4. Il Sub Concessionario potrà proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la riprogrammazione delle economie sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del medesimo Strumento; il loro utilizzo, che avverrà tramite l'ERSI, sarà soggetto ad accordo fra le parti firmatarie dell'Accordo di Programma Ministero ambiente – ERSI e Regione Abruzzo e sarà altresì subordinato al parere regionale, giusto art. 4 – comma 6 del detto Accordo di Programma del 19-12-2018.

Art. 8 – Monitoraggio

1. All'ERSI, in qualità di soggetto Beneficiario, competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo previsti dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, finalizzati a garantire per il territorio di competenza l'attuazione degli interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.
2. Il Sub concessionario mediante il Responsabile di Intervento, il cui nome deve essere formalmente comunicato all'ERSI, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio ed a fornire i dati al personale delegato dell'ERSI con cadenza bimestrale. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
3. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:
 - a) Finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - b) Procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - c) Fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;
4. Il Sub concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.



Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia sia la Regione Abruzzo che l'ERSI, tramite i propri responsabili tecnici, possono disporre di effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il Sub concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. L'ERSI rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Sub concessionario.
3. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti finanziati. Al termine del suddetto controllo verrà redatto apposito verbale.
4. Il Sub concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:
 - i. Fornire i dati relativi all'intervento – finanziari, procedurali e fisici – al delegato dell'ERSI con cadenza bimestrale, ai fini dell'inserimento degli stessi nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente;
 - ii. Conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - iii. Assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
 - iv. Rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell'Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
 - v. Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
5. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuate verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma; al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
6. In sede di controlli di primo livello in loco, il Sub concessionario è tenuto a:
 - a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
 - b) Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la propria sede;
 - c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;
 - d) Certificare la conformità dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di Sub-concessione stipulato.
7. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione e dall'ERSI, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di secondo livello.



8. I Sub concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.
9. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Art. 10 - Estraneità dell'ERSI dai contratti

1. L'ERSI rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Sub concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Sub concessionario, con il presente Atto di sub concessione, esonera da ogni responsabilità l'ERSI per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. L'ERSI è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Sub concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 11 - Divieto di sub committenza

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 12 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità

1. L'ERSI si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Sub concessionario nei seguenti casi:
 - a) Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
 - b) Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
2. Il termine per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è quello stabilito nel cronoprogramma di cui all'art. 4 della presente sub Concessione; resta valido il termine ultimo previsto dalla Delibera CIPE n. 26/2016 e successive proroghe, ossia il **31.12.2022**. La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni, sono de-finanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo; per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione è rappresentata dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell'intervento.
3. Qualora, per effetto dei predetti atti, l'ERSI debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso ERSI intima al Sub concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.



4. Rimane salva la possibilità del Sub concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.

5. L'ERSI si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell'esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al sub concessionario, così come definiti nella presente convenzione. Dette sanzioni vengono applicate anche in caso di gravi inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza l'ERSI, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di finanziamento al sub concessionario inadempiente.

6. L'ERSI, una volta rilevata la responsabilità nel ritardo o inadempienza, procederà ad effettuare comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi, anche mediante l'utilizzo di spazi digitali e materiali, con la quale si evidenzierà l'inadempienza o ritardo ed i relativi responsabili.

7. L'inadempienza o ritardo, inoltre, sarà motivo di menzione all'interno del fascicolo personale del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Sub concessionario, assumendo rilievo per eventuali/futuri incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con conseguente impossibilità di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso sarà compito del Sub concessionario provvedere affinché l'inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento da lui incaricato.

L'ERSI si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialità al Sub concessionario che risulti totalmente adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per l'opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialità riguarderanno la possibilità di essere valorizzate nelle future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilità di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.

Art. 13 – Rivalsa

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente sub Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 4 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del definanziamento del Progetto.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Sub concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte dell'ERSI, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.



Art. 14 - Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, l'ERSI si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati **una volta sola** su istanza debitamente motivata del Sub concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Sub concessionario inadempiente.

Art. 15 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. L'ERSI può sospendere l'erogazione del finanziamento al Sub concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Sub concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di Sub concessione.
2. L'ERSI si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicato all'interessato.

Art. - 16 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra l'ERSI e Gestore ACA SpA in qualità di Sub concessionario. L'ERSI rimane distinto dai contratti che il Sub concessionario concluderà con terzi, verso i quali non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Sub concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto.

Art. 17 - Codice di comportamento

1. Il Sub concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 18 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.



2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.

Art. 19 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ERSI e Soggetto Gestore ACA SpA dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Sub concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa all'ERSI competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente - che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Sub concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ERSI abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di PESCARA.

Art. 20 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di sub concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I contenuti della presente convenzione, laddove difforni dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n. 26 del 10 Agosto 2016, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento) saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.
3. L'ERSI, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente sub convenzione può, ove si renda necessario, apportare, d'intesa con il Sub concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento.

Art. 21 – Allegati

Costituiscono allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati:

- a) Progetto esecutivo – PE - dell'intervento
- b) Rapporto di verifica conclusivo e verbale di validazione del PE
- c) Determinazione 03/2021 della conclusione positiva della conferenza di servizi
- d) Determinazione 25/2022 di approvazione del progetto esecutivo
- e) Mappatura del sottosuolo
- f) Convenzione con il Professionista



Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Il presente atto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL SOGGETTO ATTUATORE SUB CONCESSIONARIO	IL DIRIGENTE INCARICATO CONCESSIONARIO
Soc. A.C.A. SpA (.....)	Presidente E.R.S.I. Nunzio Merolli

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

IL SOGGETTO ATTUATORE SUB CONCESSIONARIO	IL DIRIGENTE INCARICATO CONCESSIONARIO
Soc. A.C.A. SpA (.....)	Presidente E.R.S.I. Nunzio Merolli